

Accordo tra  
COMUNE DI VENEZIA

e

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA

**per la disciplina e l'attuazione delle operazioni di agevolazione creditizia previste dal "VII bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano".**

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di dicembre (29.12.2010),

TRA

Il Comune di Venezia (in appresso Comune) rappresentato dal Dirigente Paolo Diprima domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia

E

La Cassa di Risparmio di Venezia Spa (in appresso Banca) rappresentata dal Dirigente Massimo De Bei domiciliato per la carica presso la Sede di Venezia, San Marco 4216

**premesse**

- a) che ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la Banca può erogare finanziamenti e prestare servizi previsti dalle vigenti norme di agevolazione, in quanto rientrano tra le attività che la banca può svolgere in via ordinaria;
- b) che in attuazione della delibera di Giunta n. 615/2010 e della determina n. 2190 del 5.10.2010, il Comune di Venezia ha emanato il VII Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 267 del 14 settembre 2004 (in appresso il *Bando*), i cui contenuti sono di seguito richiamati per quanto attiene più specificatamente all'oggetto del presente Accordo;
- c) che, nell'ambito degli interventi ammessi ad agevolazione, sono compresi al punto 4.1 del Bando gli **Interventi di sostegno ordinario**, finalizzati al finanziamento e al sostegno di progetti di investimento di importo limitato, localizzati in specifici contesti del territorio comunale riconosciuti di particolare degrado urbano e sociale, per i quali la spesa ammissibile dovrà essere compresa tra € 20.000 e € 60.000.
- d) che i soggetti destinatari delle misure di sostegno sono:
  - o ditte individuali;
  - o piccole e microimprese, di persone o di capitali con iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente alla U.E.;



- cooperative di produzione e lavoro;
  - cooperative sociali di tipo A e B (ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381);
  - persone fisiche che intendono costituirsi in impresa.
- e) che la sede operativa oggetto dell'investimento dovrà trovarsi in una delle seguenti aree:
- Municipalità di Venezia-Murano-Burano
  - Municipalità di Lido-Pellestrina
  - Municipalità di Marghera
  - Zona di Campalto
  - Altobello
- f) che le agevolazioni per la realizzazione degli Interventi di sostegno ordinario, che possono essere richieste solo congiuntamente, si compongono di:
- A) **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** a fondo perduto nel limite massimo del 15% della spesa ritenuta ammissibile.
  - B) **FINANZIAMENTO AGEVOLATO** erogato dal Comune pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile. Il finanziamento agevolato dovrà essere rimborsato in 5 anni ad un tasso fisso annuo pari a 0,5 punti percentuali, con possibilità di estinzione anticipata
  - C) **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**: nel limite massimo del 5% della spesa ritenuta ammissibile, per l'abbattimento dell'onere netto per interessi su prestiti erogati dalle banche convenzionate operanti sul territorio.  
Il contributo concesso, che viene erogato dal Comune di Venezia direttamente al beneficiario nel conto corrente presso la Banca, consente di abbattere allo 0,5% il tasso annuo fisso del prestito bancario a carico del beneficiario. I prestiti assistiti dal contributo in conto interessi erogati dalle banche avranno importi pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile e durata quinquennale con possibilità di estinzione anticipata.
- g) Che i soggetti ammessi alla graduatoria delle posizioni finanziabili (beneficiari del sostegno ordinario), per ottenere l'erogazione delle agevolazioni dovranno presentare al Comune di Venezia, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di inserimento in graduatoria, a pena di decadenza, una dichiarazione in cui un Istituto di credito convenzionato si impegna:
1. ad erogare un finanziamento pari al 40% della spesa ammissibile riconosciuta, assistito da contributo in conto interessi;
  2. a rilasciare una fideiussione per il finanziamento erogato dal Comune, pari al 20% della spesa ammissibile riconosciuta.
- h) Che le agevolazioni di sostegno ordinario sono subordinate alla percentuale di attuazione dell'intervento con le seguenti modalità:
- nel caso la spesa a consuntivo sia compresa tra il 45% e l'85% della spesa ammissibile, il contributo in conto interessi a favore del cliente verrà proporzionalmente ridotto, fermo restando il prestito concesso.
  - nel caso la spesa a consuntivo non raggiunga il 45% della spesa ammissibile tutte le agevolazioni di sostegno ordinario concesse decadranno e pertanto il beneficiario dovrà restituire nei tempi richiesti dall'Amministrazione sia il prestito ricevuto dalla banca che il finanziamento erogato dall'Amministrazione
- i) Che in caso di ritardo nei versamenti delle rate di rimborso:
- sul prestito bancario: saranno applicati interessi moratori secondo gli usi bancari.
  - sul finanziamento erogato dal Comune: verrà applicato sulla somma dovuta, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, un interesse di mora pari



all'intero tasso di riferimento fissato mensilmente dalla Banca Centrale Europea vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di cinque punti percentuali.

- j) Che, a pena di decadenza del contributo, il beneficiario si obbliga nei confronti del Comune a:
- a non richiedere altri finanziamenti a titolo di debito per il medesimo progetto a copertura del limite minimo di apporto finanziario previsto dal bando a carico del beneficiario, pari al 25% della spesa ammissibile riconosciuta;
  - sottoscrivere un contratto di concessione del finanziamento erogato dal Comune di Venezia nel cui ambito sottoscriverà anche una dichiarazione di impegno al rilascio di una disposizione di addebito preautorizzato per la riscossione delle rate di rimborso del finanziamento agevolato erogato dal Comune di Venezia.
- k) Che Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza delle agevolazioni concesse, comunicandolo al Beneficiario mediante lettera raccomandata con copia per conoscenza alla Banca che ha prestato la fideiussione, e di disporre il recupero delle somme erogate, nei casi in cui il beneficiario:
- non adempia puntualmente agli obblighi previsti dall'art. 5.6 Obbligazioni del beneficiario e 6.1. Verifiche e Controlli;
  - non osservi le modalità di rimborso previste dal contratto di concessione del finanziamento erogato dal Comune di Venezia;
- Il beneficiario dovrà inoltre rispettare gli adempimenti a suo carico posti dal contratto di finanziamento bancario in caso di decadenza delle agevolazioni.

**tutto ciò premesso,**

si procede alla stipula della presente scrittura privata, che forma unico ed inscindibile contesto con la superiore narrativa.

### **ART. 1 – Posizioni potenzialmente finanziabili**

L'elenco delle posizioni potenzialmente finanziabili ai sensi della presente convenzione, corredato di codice fiscale e indirizzo anagrafico, vengono comunicate dal Comune alla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della Graduatoria del Bando, formata sotto l'esclusiva responsabilità del Comune a seguito di un'oggettiva valutazione di ammissibilità, nel rispetto dei criteri dettati dal Bando stesso,.

### **ART. 2 – Dichiarazione di impegno**

Entro 20 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuto inserimento in graduatoria, il beneficiario deve presentare ad una filiale della Banca, ai fini dell'acquisizione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, la richiesta di rilascio della dichiarazione di impegno alla concessione del prestito e della fideiussione, corredata da idonea documentazione alla valutazione del merito di credito.

Entro i 60 giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al primo comma, la Banca può rilasciare, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, la dichiarazione di impegno a concedere il prestito e la fideiussione di cui al punto g) delle premesse, a seguito di una oggettiva valutazione del merito di credito del soggetto richiedente nonché di eventuali garanzie offerte dallo stesso.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, l'impegno può essere condizionato all'acquisizione di documento attestante l' avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese.



La Banca può, a suo insindacabile giudizio, accettare anche che la richiesta di rilascio della dichiarazione di impegno alla concessione del prestito e della fideiussione sia presentata successivamente al decorso dei 20 giorni di cui al primo comma del presente articolo, fermo restando il termine perentorio di 90 giorni di cui al punto g) delle premesse.

Il beneficiario può presentare la richiesta anche a più banche convenzionate, fermo restando ovviamente che la dichiarazione di impegno presentata al Comune deve essere rilasciata da un'unica banca.

Entro 30 giorni dalla presentazione al Comune da parte del beneficiario della dichiarazione di impegno della Banca a concedere il prestito e la fideiussione, il Comune rilascia il provvedimento di concessione dell'agevolazione, inviandone copia alla Banca.

### **ART. 3 – Prestito erogato dalla banca**

Entro 30 giorni dalla richiesta del beneficiario, corredata dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, la Banca eroga un prestito di importo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Il prestito avrà durata quinquennale, con piano di ammortamento a rate trimestrali costanti posticipate, al tasso fisso annuo lordo del 5,00%, con un onere netto a carico del beneficiario abbattuto dal contributo in conto interessi di cui all'articolo 4

Lo schema del contratto di prestito tra la Banca e il Beneficiario corrisponde agli schemi normalmente in uso presso la Banca per prestiti a piccole e microimprese di pari durata e tipologia di ammortamento.

Il contratto di prestito sarà consegnato in duplice copia dalla banca al beneficiario, che ne invierà a sua volta una copia al Comune, all'indirizzo indicato all'art. 8.

All'avvenuta erogazione del prestito, la Banca ne dà comunicazione al Comune, inoltrandola all'indirizzo di fax indicato all'art. 8, con allegata copia del contratto di prestito sottoscritto.

Il prestito può venir estinto anticipatamente dal beneficiario secondo le modalità previste dal contratto di prestito sottoscritto.

### **ART.4 – Contributo in conto interessi**

Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione da parte del Beneficiario di idonei titoli di spesa atti a dimostrare l'effettuazione di una spesa ammissibile superiore all'85%, il Comune erogherà, su richiesta del cliente, un contributo in conto interessi di importo pari al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo sarà erogato in unica soluzione per il suo intero importo, con accredito su un apposito c/c intestato al beneficiario presso la filiale della Banca che ha erogato il prestito.

Considerato che il contributo in conto interessi è corrisposto in unica soluzione in una fase immediatamente successiva all'erogazione del prestito, a fronte del pagamento degli interessi sul prestito ripartito nel corso della sua durata quinquennale, gli effetti del contributo sono stimabili in circa il 90% dell'onere attualizzato per interessi sul prestito bancario, tale quindi da abbattere allo 0,5% l'onere annuo netto del prestito a carico del beneficiario, nel rispetto del punto f) Lettera C) delle premesse.

Nel caso in cui la spesa a consuntivo sia compresa tra il 45% e l'85% della spesa ammissibile, il contributo in conto interessi verrà proporzionalmente ridotto, ferme restando le condizioni del prestito .

Nel caso in cui la spesa a consuntivo non raggiunga il 45% della spesa ammissibile, il contributo in conto interessi non verrà erogato e la Banca avrà diritto a chiedere al Beneficiario l'immediata restituzione del prestito.



## **ART. 5 – Estinzione anticipata**

La Banca si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Venezia, all'indirizzo indicato all'art. 8, dell'avvenuta estinzione anticipata del prestito di cui al comma 3, sia essa conseguente al rimborso anticipato da parte del beneficiario, sia essa conseguente alla risoluzione nei casi previsti dal contratto di prestito.

Il Comune ha diritto a chiedere al beneficiario la restituzione della quota di contributo in c/interessi di cui all'articolo 4, per la parte proporzionalmente corrispondente al periodo non maturato.

Qualora, ai sensi del punto k) delle premesse, il Comune rilevi il mancato puntuale adempimento degli obblighi in capo al beneficiario previsti dal Bando agli artt. 5.6 *Obbligazioni del beneficiario* e 6.1. *Verifiche e Controlli*, il Comune ne dà tempestiva comunicazione alla banca che ha il diritto di recedere dal contratto di prestito.

In tal caso il Comune ha diritto a chiedere al beneficiario la restituzione dell'intero contributo in c/interessi di cui all'articolo 4.

All'atto della richiesta del contributo in conto interessi, il beneficiario rilascia al Comune di Venezia, un'autorizzazione irrevocabile ad addebitare al beneficiario stesso sul c/c sopraindicato gli importi del contributo da recuperare ai sensi dei comma 2 e 4 del presente articolo.

## **ART.6 - Finanziamento erogato dal Comune**

Entro 60 giorni dalla stipula del contratto di prestito di cui al comma 3, il beneficiario può presentare al Comune, all'indirizzo indicato all'art.8, richiesta di erogazione del finanziamento pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile di cui al punto f) lettera B) delle premesse.

La richiesta è corredata da copia del contratto di prestito sottoscritto ai sensi dell'art. 3 e dall'impegno a consegnare la fideiussione rilasciata dalla Banca di cui al successivo art. 7 e prodotta in copia in allegato all'istanza.

Entro i successivi 30 giorni alla ricezione della richiesta, previa verifica da parte del Comune della documentazione presentata, il Comune stesso e il beneficiario stipuleranno il contratto di finanziamento di cui al primo comma, il cui importo sarà tempestivamente accreditato su un apposito c/c intestato al beneficiario presso la filiale della Banca che ha erogato il prestito.

Il finanziamento avrà durata quinquennale, con piano di ammortamento a rate trimestrali costanti posticipate, al tasso fisso annuo dello 0,5% a carico del beneficiario per tutta la durata del prestito.

Nel contratto di finanziamento si prevederà che il beneficiario rilasci al Comune un'autorizzazione irrevocabile ad addebitare sul c/c sopraindicato l'importo di tutte le rate alla rispettiva scadenza.

## **ART. 7 - Fideiussione bancaria**

Il finanziamento è assistito, per l'importo in linea capitale, da fideiussione della Banca escutibile a prima richiesta, rilasciata al beneficiario contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestito di cui all'art. 3.

Per il rilascio di tale garanzia la Banca richiederà una commissione non superiore all'1% annuo.

Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna rata insoluta, il Comune si impegna ad inviare al beneficiario, mediante lettera raccomandata R.R., una comunicazione di intimazione al pagamento, che il debitore moroso dovrà effettuare entro il termine massimo di 30 giorni

dalla ricezione della raccomandata suddetta. Copia di tale intimazione sarà contestualmente inviata alla Banca.

Nel caso la morosità si ripettesse per due rate consecutive, decorso il termine ultimo di pagamento indicato nella seconda lettera di intimazione, il Comune è autorizzato ad escutere la fideiussione per il debito residuo in linea capitale, mediante istanza avanzata con lettera raccomandata R.R., all'indirizzo della banca indicato all'art. 8.

Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza del Comune, la Banca è tenuta a corrispondere al Comune stesso l'importo escusso.

Il finanziamento può venir estinto anticipatamente dal beneficiario, con pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo. Entro 30 giorni dall'estinzione anticipata il Comune è tenuto a restituire alla Banca la fideiussione rilasciata mediante consegna all'indirizzo indicato all'art.8.

### ART. 8 – Comunicazioni

Le comunicazioni afferenti la gestione dei rapporti disciplinati dal presente accordo vanno inviate e/o consegnate:

per il Comune presso il Palazzo Municipale di Venezia

per la Banca presso la sede di Venezia San Marco 4216

  
COMUNE DI VENEZIA

Investimenti e Bilancio di Gruppo  
Il Dirigente dott. Paolo Diprima

  
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA